

PROCEDURA ANTI MARKET ABUSE			
DOCUMENTO		TIPO	
CODICE	TITOLO	Gestione	Registrazione
PAMA-03	Gestione registro di accesso alle informazioni privilegiate	X	

Emesso da	Data	Verificato da	Data	Approvato da	Data
Amministratore Delegato	Mag. '09	Organismo di Vigilanza	Mag. '09	Consiglio di Amministrazione	Mag. '09
Paolo Morfino		Fabrizio Meo		Giuseppe Morfino	
Distribuzione					
Intera organizzazione					

Versione	Data	Modifiche
1.0	15 maggio 2009	Emissione



1. Istituzione del Registro

In ottemperanza alle disposizioni contenute nell'art. 115 bis del D. Lgs. N. 58 del 24 febbraio 1998 (di seguito "T.U.F.") e nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1998, il Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A., nella riunione del 30 Marzo 2006, ha approvato l'istituzione del "Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate" (di seguito "Registro").

Lo stesso Consiglio di Amministrazione, avendo ritenuto opportuno disciplinare le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro ha adottato, nella riunione del 15 maggio 2009 la presente procedura (di seguito "Procedura").

La Procedura è collegata alle procedure seguenti:

- Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate;
- Procedura in materia di Internal Dealing;
- Linee guida e criteri di comportamento in merito alle operazioni particolarmente significative e con parti correlate.

La Procedura è parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001.

2. Fonti

Il Regolamento è stato redatto sulla base delle seguenti fonti:

- artt. 115 bis e 193 del TUF;
- artt. 152 bis e ss. Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti).

3. Definizioni

3.1 Informazione Privilegiata: è considerata informazione privilegiata, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti



finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari a cui l'informazione si riferisce.

Ai fini dell'identificazione delle Informazioni Privilegiate ci si rifà alle seguenti linee guida.

E' Informazione Privilegiata un'informazione che ha carattere preciso, vale a dire:

- si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o
- si riferisce a un evento verificatosi ovvero
- si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o
- si riferisce a un evento che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;
- possiede un grado di specificità tale da consentire di valutare in maniera concludente l'effetto di detti eventi o complessi di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari;
- se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari e cioè, presumibilmente, un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

In base a quanto sopra si può ritenere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituiscano Informazioni Privilegiate:

- ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di warrant;
- emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi di ammontare superiore a 5.000.000 di Euro o al 10% del fatturato totale di Gruppo relativo all'esercizio precedente a quello in cui avvengono le transazioni considerate;



- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali rilevanti per l'operatività e/o la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate non rientranti nella normale operatività commerciale della Società, di ammontare superiore a 1.000.000 di Euro¹;
- dati o situazioni contabili periodiche;
- dati contabili destinati ad essere riportate nel bilancio civilistico, consolidato, nelle relazioni semestrale e trimestrale;
- proposta di distribuzione dividendi o acconti dividendi;
- riduzione significativa del valore degli immobili;
- distruzione fisica di merci non assicurate di ammontare superiore a 250.000 Euro;
- decremento o incremento significativo nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- introduzione di processi o produzioni innovativi;
- insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti.

Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione sono oggetto di comunicazione se si è in presenza congiuntamente di:

- segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in

¹ Ai fini della presente procedura si intende per normale operatività commerciale la vendita di macchine e prodotti della Società ovvero la prestazione di servizi di manutenzione e assistenza riguardo ai predetti prodotti. Con riferimento alle operazioni con parti correlate, si intendono rientranti nella normale operatività commerciale le transazioni di cui sopra, qualora vengano concluse secondo i termini previsti nell'Intercompany Manual.



questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;

- fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie.

La definizione di Informazioni Privilegiate è contenuta nel Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate ed Informazioni Privilegiate e a cui si fa espresso rinvio.

3.2 Società Controllate Significative: le società controllate il cui fatturato rappresenta almeno il 20% del fatturato totale consolidato di gruppo.

4. Contenuto del Registro

Il Registro è composto da 4 sezioni:

- Sezione 1, relativa a soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate in via permanente;
- Sezione 2, relativa a soggetti iscritti in ragione della funzione ricoperta in ambito aziendale;
- Sezione 3, relativa a soggetti iscritti in ragione del rapporto di consulenza abituale con la Società;
- Sezione 4, relativa a soggetti iscritti occasionalmente.

Tutte le sezioni del Registro contengono le seguenti informazioni:

- dati anagrafici (cognome, nome per le persone fisiche ovvero denominazione sociale e sede legale per le persone giuridiche). Relativamente a persone giuridiche, enti o associazioni di professionisti, sono indicati anche i dati anagrafici del soggetto in grado di individuare le persone fisiche che hanno avuto accesso a un'informazione privilegiata;
- attività/funzione della persona iscritta;
- motivazione dell'iscrizione nel Registro;
- data di iscrizione;



- data di aggiornamento dei dati (eventuale);
- data di cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);
- motivo della cancellazione della Persona dal Registro (eventuale);

5. Individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro

Con riferimento alle diverse sezioni del Registro, la società ha individuato i seguenti soggetti da iscrivere:

- sezione 1 (soggetti da iscrivere permanentemente): gli Amministratori, i Sindaci della società, gli Amministratori/General Managers delle Società Controllate Significative, la Società di Revisione, l'Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001, i seguenti esponenti aziendali:
 - Direttore della divisione macchine;
 - Direttore della divisione controlli;
 - Direttore della divisione service;
 - Direttore della ricerca e del controllo di gestione;
 - Direttore commerciale divisione macchine;
 - Direttore amministrativo e finanziario.
- sezione 2 (collaboratori operanti nelle funzioni aziendali individuati dai soggetti di cui sopra);
- sezione 3 riguardanti i consulenti abituali della Società;
- sezione 4 riguardanti i soggetti iscritti occasionalmente: dirigenti, quadri, impiegati della Società o delle società controllate coinvolti in operazioni straordinarie o in progetti nell'ambito dei quali possano venire a conoscenza di Informazioni Privilegiate, individuati dall'Amministratore Delegato con apposita comunicazione all'Investor Relator.



6. Modalità di tenuta del Registro

Il Registro è conservato e gestito dall'Investor Relator ("il Responsabile") che, su delega dell'Amministratore Delegato, stabilisce i criteri e le modalità da adottare per la tenuta, la gestione e la ricerca delle informazioni contenute nel Registro, in modo da assicurarne agevolmente l'accesso, la gestione, la consultazione e la stampa.

Il Responsabile ha il compito di:

- provvedere senza indugio alle annotazioni (iscrizioni o cancellazioni) nel Registro;
- aggiornare il Registro (a mero titolo esemplificativo: modifica della ragione per cui un soggetto risulta iscritto o dell'Informazione Privilegiata cui abbia accesso);
- istituire e mantenere, con l'ausilio del Responsabile dei Servizi Informativi aziendali, l'archivio dei documenti informatici connessi alla tenuta del Registro;
- provvedere a comunicare ai soggetti iscritti nel Registro la loro iscrizione, gli aggiornamenti ad essi relativi nonché l'eventuale cancellazione ai sensi di quanto stabilito al successivo articolo 7;
- collaborare con le Autorità di Vigilanza in caso di richiesta di dati ed ispezioni.

Ai fini dell'aggiornamento del Registro:

gli amministratori delegati comunicano senza indugio al Responsabile le informazioni necessarie all'aggiornamento del Registro relativamente ai componenti gli organi sociali della Società e la società di revisione;

i responsabili delle funzioni aziendali indicati al precedente paragrafo 5 comunicano per scritto senza indugio al Responsabile le informazioni riguardanti: (i) i consulenti; (ii) i dipendenti da iscrivere nel Registro a norma delle disposizioni che precedono.

7. Obblighi di informazione

Il Responsabile invia senza indugio alla persona interessata:

- comunicazione dell'iscrizione nel Registro secondo lo schema allegato sub 1;



- comunicazione dell'aggiornamento dei dati di cui al Registro, secondo lo schema allegato sub 2;
- comunicazione della cancellazione dallo stesso secondo lo schema allegato sub 3.

8. Conoscenza della procedura

Ogni soggetto iscritto nel Registro è tenuto a restituire copia della presente Procedura firmata per ricevuta e ad ottemperare alle disposizioni in essa contenute.

9. Conservazione del Registro

I dati relativi alle persone iscritte nel Registro sono mantenuti per almeno cinque anni successivi al venir meno delle circostanze che hanno determinato l'iscrizione o l'aggiornamento.

10. Riservatezza delle informazioni e accesso al Registro

I dati del Registro saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. In ogni caso possono avere accesso al Registro, previa richiesta al scritto al Responsabile con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi i soggetti iscritti, limitatamente ai dati che li riguardano.

11. Modifiche ed integrazioni

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori Delegati, anche in via disgiunta, potranno, sentito il Responsabile per la tenuta del registro, aggiornare ed integrare le disposizioni della presente Procedura anche in funzione delle esperienze che potranno derivare dalla loro concreta applicazione.

12. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle Società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno



adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società o di società controllate, si applicano anche le seguenti disposizioni .

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che siano dipendenti della Società o delle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni previste.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da violazioni della presente procedura da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza.

13. Entrata in vigore

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 15 maggio 2009 e con tale approvazione entra in vigore.



Allegato 1 alla procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Schema di comunicazione dell'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

San Mauro Torinese, XXX XXX XXX

Spett. XXXX

XXXXX

Oggetto: Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate ed operazioni effettuate dai soggetti c.d rilevanti (comunicazione ex art. 152-quinques del Regolamento Emittenti - Delibera Consob 11971/1999).

La presente per informarla che il suo nominativo è stato iscritto nel registro tenuto ai sensi de1l'art. 115-bis del D.Lgs 24 febbraio 198 n. 58 (Testo Unico della Finanza — T.U.F.).

In tale registro vengono iscritti i nominativi del personale, dirigente e non, e dei collaboratori della Fidia S.p.A. nonché di tutte le persone che, in ragione dell'attività lavorativa o professionale o in ragione delle funzioni svolte, abbiano accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate riguardanti la Fidia S.p.A., come definite nel Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate di cui all'allegato a) alla presente comunicazione.

L'aver accesso ad informazioni privilegiate e quindi l'essere iscritto nel registro impone degli obblighi di assoluta riservatezza sulle informazioni stesse e degli obblighi di non sfruttamento economico delle informazioni (ad esempio acquisto o vendita di azioni Fidia sfruttando l'informazione privilegiata) meglio descritti nel Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate di cui sopra e nella Procedura in materia di Internal Dealing di cui all'allegato b) alla presente comunicazione.



Il mancato rispetto di tali obblighi e la diffusione non autorizzata delle informazioni privilegiate espone l'autore della violazione alle sanzioni di natura penale ed amministrativa previste nel Titolo I-bis della Parte V del TUF) e rischia di esporre anche la società ad ingenti sanzioni pecuniarie.

Inoltre, l'attuale normativa impone ai soggetti c.d. "rilevanti"² di comunicare alla Consob ed al pubblico entro cinque giorni le operazioni aventi per oggetto azioni o altri strumenti finanziari della società effettuate dai soggetti "rilevanti" in proprio o per interposta persona.

Sono soggette ad obbligo di comunicazione anche le operazioni effettuate dal coniuge non separato legalmente, dai figli a carico, anche del solo coniuge, nonché, conviventi, dai genitori, dai parenti e dagli affini, come meglio descritto nel citato Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate.

Data la complessità e la delicatezza dell'argomento, nel caso volesse procedere ad operazioni compravendita di titoli Fidia, le consigliamo di mettersi in contatto con il suo legale di fiducia per valutare la liceità dell'operazione alla luce della disposizioni di legge sopra richiamate ed, in ogni caso, le chiediamo di mettersi tempestivamente in contatto con il sottoscritto al fine di predisporre le necessarie comunicazioni di legge.

Resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti.

L'Investor Relator

Per ricevuta

² Per soggetti "rilevanti" si intendono: a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo; b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione; c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione in una società controllata; d) chiunque altro detenga una partecipazione pari almeno al 10 per cento del capitale sociale (art. 152-sexies Reg. Emittenti).



Allegato a) allo schema di comunicazione dell'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Regolamento per il trattamento di Informazioni Riservate e Informazioni Privilegiate

1. Scopo

Il presente regolamento ("Regolamento"), approvato dal Consiglio di Amministrazione di Fidia S.p.A. (di seguito anche solo "Fidia" o la "Società") nella riunione del 15 maggio 2009 è finalizzato a disciplinare la gestione e il trattamento delle informazioni riservate e privilegiate e le procedure da osservare per la comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate ai sensi de D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("Testo Unico della Finanza – TUF) e, più in generale, della disciplina intesa alla prevenzione e repressione degli abusi di mercato (*market abuse*).

Il Regolamento è componente essenziale del sistema di controllo interno di Fidia ed è collegato alla procedura relativa alla "Tenuta e aggiornamento del Registro delle persone che hanno accesso ad informazioni privilegiate".

Il Regolamento è altresì parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231.

2. Fonti

Il Regolamento è formulato avendo riguardo a:

- art. 114 e ss. del Testo Unico della Finanza;
- art. 65 bis e ss. Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (Regolamento Emittenti);
- sezione IA.2.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A;
- comunicazione Consob n. DME/6027054 del 28-3-2006 "Informazione al pubblico su eventi e circostanze rilevanti e adempimenti per la prevenzione degli abusi di mercato - Raccomandazioni e chiarimenti";



- guida per l'informazione al Mercato predisposta dal Forum ref. sull'informativa societaria.

3. Definizioni

Informazione Riservata: è considerata informazione riservata la conoscenza di un progetto, una proposta, un'iniziativa, una trattativa, un'intesa, un impegno, un accordo, un atto o un fatto attinente la sfera di attività di Fidia e delle società controllate, che non sia di dominio pubblico e che non posseda ancora i requisiti per essere classificata come Informazione Privilegiata ai sensi della definizione che segue, pur avendone le potenzialità.

Informazione Privilegiata: è considerata informazione privilegiata, un'informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari a cui l'informazione si riferisce.

4. Destinatari

Tutti i componenti degli organi sociali e i dipendenti di Fidia che hanno accesso a Informazioni Riservate e/o Informazioni Privilegiate sono tenuti al rispetto del Regolamento.

Sono altresì tenuti al rispetto del presente regolamento, che verrà loro comunicato quale specifica istruzione aziendale, gli organi sociali ed i dipendenti delle società controllate da Fidia.

5. Regole di comportamento per il trattamento di informazioni riservate

I dipendenti, dirigenti, amministratori e sindaci di Fidia e delle sue controllate sono tenuti a mantenere la segretezza circa le Informazioni Riservate e ad utilizzarle esclusivamente per l'espletamento dei compiti di servizio, nonché a proteggerle al fine di evitarne ogni uso improprio e non autorizzato.



La comunicazione a terzi di Informazioni Riservate al fine di conseguire pareri, valutazioni, risposte a quesiti, deve essere limitata agli elementi strettamente necessari e dietro sottoscrizione di appositi accordi di riservatezza.

Fermo quanto sopra, la gestione e la comunicazione all'interno dell'azienda delle Informazioni Riservate è rimessa alla responsabilità dei seguenti soggetti:

- Direttore della divisione macchine;
- Direttore della divisione controlli;
- Direttore della divisione service;
- Direttore della ricerca e del controllo di gestione;
- Direttore commerciale divisione macchine;
- Direttore amministrativo e finanziario.

Gli stessi ne assicurano la riservatezza e la confidenzialità, interfacciandosi per qualunque questione relativa al loro trattamento e/o divulgazione esclusivamente con l'Investor Relator.

6. Linee Guida per l'identificazione di Informazioni Privilegiate

E' Informazione Privilegiata un'informazione che:

- i) ha carattere preciso vale a dire:
 - si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o
 - si riferisce a un evento verificatosi ovvero
 - si riferisce a un complesso di circostanze che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o
 - si riferisce a un evento che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà
 - possiede un grado di specificità tale da consentire di valutare in maniera concludente l'effetto di detti eventi o complessi di circostanze sui prezzi degli strumenti finanziari;
- ii) se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari e cioè, presumibilmente, un investitore ragionevole la utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.



Ai fini dell'informativa al mercato, è altresì necessario che l'informazione privilegiata possa essere riferibile e cioè giuridicamente imputabile a Fidia o alle sue società controllate; essa deve cioè riguardare circostanze o eventi, sebbene non ancora formalizzati, per i quali è stato concluso il relativo iter decisionale o di accertamento secondo i procedimenti previsti dalle disposizioni normative, regolamentari e legali applicabili e dalle regole di corporate governance proprie della Società.

In base a quanto sopra si può ritenere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, che costituiscano Informazioni Privilegiate:

- ingresso in, o ritiro da, un settore di business;
- dimissioni o nomina di consiglieri d'amministrazione o di sindaci;
- acquisto o alienazione di partecipazioni, di altre attività o di rami d'azienda;
- rinuncia all'incarico da parte della società di revisione;
- operazioni sul capitale o emissione di warrant;
- emissione di obbligazioni e altri titoli di debito;
- modifiche dei diritti degli strumenti finanziari quotati;
- perdite di misura tale da intaccare in modo rilevante il patrimonio netto;
- operazioni di fusione o scissione;
- conclusione, modifica o cessazione di contratti o accordi di ammontare superiore a 5.000.000 di Euro o al 10% del fatturato totale di gruppo relativo all'esercizio precedente a quello in cui avvengono le transazioni considerate;
- conclusione di processi relativi a beni immateriali quali invenzioni, brevetti o licenze;
- controversie legali rilevanti per l'operatività e/o la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- cambiamenti nel personale strategico della società;
- operazioni sulle azioni proprie;
- presentazione di istanze o emanazione di provvedimenti di assoggettamento a procedure concorsuali;
- richiesta di ammissione a procedure concorsuali;
- operazioni con parti correlate non rientranti nella normale operatività commerciale della Società, di ammontare superiore a 1.000.000 di Euro³;

³ Ai fini della presente procedura si intende per normale operatività commerciale la vendita di macchine e prodotti della Società ovvero la prestazione di servizi di manutenzione e assistenza riguardo ai predetti prodotti. Con



- dati o situazioni contabili periodiche;
- dati contabili destinati ad essere riportati nel bilancio civilistico, consolidato, nelle relazioni semestrale e trimestrale;
- proposta di distribuzione dividendi o acconti dividendi;
- riduzione significativa del valore degli immobili;
- distruzione fisica di merci non assicurate di ammontare superiore a 250.000 Euro;
- decremento o incremento nel valore degli strumenti finanziari in portafoglio;
- introduzione di processi o produzioni innovativi;
- insorgere di responsabilità o di cause per danni ambientali;
- rilevanti mutamenti nella politica degli investimenti.

Eventi quali le manifestazioni, anche bilaterali, di intenti, l'approvazione di progetti, le trattative e ogni comportamento negoziale e non, finalizzati alla conclusione di un'operazione sono oggetto di comunicazione se si è in presenza congiuntamente di:

- segnali inequivocabili del fatto che, nonostante l'adozione di procedure idonee a mantenere la confidenzialità delle informazioni relative agli eventi in questione, non risultino rispettati gli obblighi di riservatezza da parte di chi sia venuto a conoscenza di tali informazioni;
- fondati motivi per presumere un esito positivo delle operazioni di cui tali eventi costituiscono fasi iniziali o intermedie.

Nella comunicazione si avrà cura di evidenziare l'incertezza sull'esito finale degli eventi.

Sempre a titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono informazione privilegiate le informazioni con valenza meramente promozionale quali:

- o la comunicazione al mercato di annunci concernenti lo studio di nuovi prodotti senza che sussistano ancora attendibili prospettive commerciali;
- o l'annuncio di generici accordi di partnership o commerciali;
- o la comunicazione al mercato di informazioni concernenti meri propositi;
- o gli eventi che in base a valutazioni di natura probabilistica e prudenziale non hanno requisiti tali da far ragionevolmente prevedere che si verificheranno;
- o eventi i cui aspetti qualificanti non sono ancora definiti.

riferimento alle operazioni con parti correlate, si intendono rientranti nella normale operatività commerciale le transazioni di cui sopra, qualora vengano concluse secondo i termini previsti nell'Intercompany Manual..



Qualora sussistano ragionevoli dubbi circa l'effettiva idoneità delle informazioni ad influenzare sensibilmente l'andamento delle quotazioni, Fidia deve in presenza degli altri elementi caratterizzanti l'informazione quale privilegiata provvedere alla sua diffusione.

Non è ammesso diffondere informazioni che per la loro incompletezza impediscano al mercato di apprezzare gli effetti dell'evento sul prezzo degli strumenti finanziari.

7. Regole di comportamento per il trattamento di Informazioni Privilegiate

I dirigenti, dipendenti, amministratori e sindaci della Società e delle sue controllate sono tenuti a mantenere la segretezza circa le Informazioni Privilegiate e trattare tali informazioni solo nell'ambito di quanto previsto nel presente Regolamento adottando ogni cautela necessaria affinché la circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere privilegiato delle stesse.

I soggetti sopra indicati sono tenuti a comunicare l'Informazione Privilegiata unicamente all'Investor Relator al fine di consentirgli di adempiere agli obblighi di comunicazione al mercato di seguito precisati.

Prima della diffusione dei comunicati stampa, come di seguito specificato, nessuna dichiarazione potrà essere rilasciata da parte dei soggetti sopra indicati riguardo ad Informazioni Privilegiate.

Gli stessi sono inoltre tenuti a considerare l'Investor Relator quale unico interlocutore aziendale a cui rivolgersi in caso di dubbi circa la qualificazione di un'informazione come privilegiata ai sensi della presente procedura.

8. Comunicazione al mercato

In presenza di Informazioni Privilegiate allo stesso comunicate ai sensi del paragrafo 7 che precede, l'Investor Relator redige un comunicato stampa ai sensi di quanto previsto alla Sezione I.A2.9 delle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.



Prima della sua diffusione, tale comunicato deve essere approvato da uno degli Amministratori Delegati.

Resta inteso che ai sensi dell'art. 154 bis, comma 2, del TUF, le comunicazioni, contenenti informazioni e dati sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società, sono accompagnati da una dichiarazione scritta del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, che ne attestano la corrispondenza al vero.

Una volta approvato, il comunicato stampa è diffuso dall'Investor Relators alla Consob e alla Borsa Italiana tramite NIS, secondo quanto previsto dall'articolo 2.7.1 del Regolamento di Borsa e all'articolo 2, sezione IA 2.10 delle Istruzioni a tale Regolamento.

Il circuito NIS ritrasmette il comunicato alle agenzie di stampa collegate.

L'Investor Relator verifica il buon fine della trasmissione dei comunicati alla Consob e alla Borsa Italiana, accertandosi della ricezione dell'avviso di ricevimento emesso dal circuito NIS.

L'Investor Relator trasmette inoltre il comunicato stampa all'ufficio preposto per la tempestiva pubblicazione sul sito internet della società⁴. Il comunicato rimane disponibile sul sito internet per almeno due anni.

Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e Borsa Italiana almeno 15 minuti prima della sua diffusione.

9. Principi e requisiti per la comunicazione al mercato di informazioni privilegiate

a) Chiarezza

La divulgazione di Informazioni Privilegiate deve avvenire mediante comunicato stampa che contiene gli elementi idonei a consentire la valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati. L'informativa contiene gli elementi necessari per garantire la compiuta e corretta rappresentazione delle connotazioni economiche,

⁴ Ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento Emittenti, la pubblicazione sul sito internet deve avvenire entro l'apertura del mercato nel giorno successivo a quello della sua diffusione.



finanziarie e patrimoniali dell'evento o del complesso di circostanze cui si riferisce l'informazione privilegiata stessa.

b) Coerenza

Fidia è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle informazioni privilegiate già rese note.

In presenza di informazioni privilegiate precedentemente diffuse, il comunicato è strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le informazioni privilegiate precedentemente diffuse.

c) Simmetria informativa

La divulgazione delle Informazioni Privilegiate dovrà essere effettuata in modo completo tempestivo ed adeguato evitando possibili asimmetrie informative tra gli investitori o il determinarsi di situazioni che possano alterare l'andamento dei titoli quotati.

A tale proposito la comunicazione in Assemblea di Informazioni Privilegiate è consentita soltanto se preventivamente esse sono comunicate al mercato. In caso di diffusione involontaria in assemblea di Informazioni Privilegiate, queste vengono tempestivamente comunicate al mercato.

Se in presenza di notizie non diffuse dalla Società concernenti la sua situazione patrimoniale, economica o finanziaria, operazioni di finanza straordinaria ad esso relative ovvero l'andamento dei suoi affari (così detti *rumors*), il prezzo degli strumenti finanziari varia in misura rilevante rispetto all'ultimo prezzo del giorno precedente, Fidìa, ove interessato dalle predette notizie, pubblica, senza indugio un comunicato con il quale informano il mercato sulla veridicità delle notizie integrandone o correggendone ove necessario il contenuto, al fine di ripristinare condizioni di parità informativa.

d) Tempestività

L'informativa al mercato è diffusa senza indugio in connessione al verificarsi degli specifici eventi o complessi di circostanze correlati.

In ogni caso a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'informativa al mercato è diffusa senza indugio:



- nel giorno della riunione del Consiglio di amministrazione relativamente alle delibere sulle operazioni *price sensitive*, sulle situazioni trimestrali, semestrali e sui preconsuntivi, sulle materie oggetto di approvazione dell'assemblea e sull'esecuzione di fasi rilevanti di operazioni già approvate;
- nel giorno dell'assemblea che delibera sulle materie all'ordine del giorno;
- nel giorno di stipula degli accordi e delle transazioni con terzi e con società del gruppo Fidia. E' possibile far riferimento alla sottoscrizione del preliminare d'intesa quando possiede una connotazione di sostanziale definitività e la sua efficacia è subordinata solo al compimento di adempimenti specifici o concordati tra le parti (conclusione di due diligence, approvazione dell'operazione da parte delle Autorità competenti, etc.), del cui esito sarà data comunicazione;
- nel giorno in cui, secondo principi di correttezza e buona fede, sia ragionevole prevedere che si verificherà l'esecuzione dell'operazione *price sensitive*, pur non essendo stata assunta in una decisione formale;
- nel giorno in cui si tengono incontri tra Fidia e giornalisti, analisti finanziari e investitori istituzionali nel caso in cui siano fornite informazioni *price sensitive* non diffuse in precedenza al mercato;
- nel giorno in cui si verificano variazioni consistenti nel prezzo delle azioni Fidia S.p.A. in controtendenza rispetto al mercato, se il giorno precedente sono state diffuse al pubblico da soggetti non appartenenti alla Società, informazioni non rese pubbliche in precedenza da Fidia S.p.A., sull'attività o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale nonché sugli altri eventi oggetto di comunicazione;
- simultaneamente al momento in cui Fidia o una persona che agisca in suo nome o per suo conto, comunicano nel normale esercizio della loro attività Informazioni Privilegiate ad un terzo che non sia soggetto a obblighi di riservatezza legale, regolamentare, statutario o contrattuale ovvero senza indugio se la divulgazione non è avvenuta in maniera intenzionale;
- nel giorno in cui durante la fase di pre-apertura dei mercati o dopo la loro chiusura siano diffuse da soggetti non appartenenti a Fidia notizie non di pubblico dominio qualificabili come privilegiate.

10. Rapporti con gli investitori istituzionali, azionisti privati e la stampa



Nel rispetto della disciplina di cui al presente Regolamento, gli Amministratori Delegati si adoperano attivamente per favorire il dialogo con gli azionisti privati e con gli investitori istituzionali, tramite l' Investor Relator.

Ogni rapporto con organi di stampa o con analisti finanziari ed investitori istituzionali, da parte di dirigenti e dipendenti della Società e delle sue controllate, finalizzato alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale, dovrà essere espressamente autorizzato dagli Amministratori Delegati ed avvenire esclusivamente per il tramite dell'Investor Relator.

Fermo restando quanto previsto all'art. 9 supra, in caso di organizzazione o partecipazioni ad incontri con analisti finanziari o operatori di mercato, da parte della Società o delle sue controllate, Fidia, per il tramite dell'Investor Relator, deve:

- a) comunicare anticipatamente alla Consob e a Borsa Italiana S.p.A. data, luogo e principali argomenti dell'incontro e trasmettere alle stesse la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri stessi;
- b) aprire la partecipazione all'incontro anche ad esponenti della stampa economica, ovvero, ove ciò non sia possibile, di pubblicare, ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati.

Nel caso i documenti e le informazioni contengano riferimento a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, di investimento ecc.) i dati stessi dovranno essere preventivamente validati dai responsabili delle competenti funzioni.

E' fatto assolutamente divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate che non siano state inserite preventivamente in comunicati stampa comunicati ai sensi dell'articolo 9 di cui al presente Regolamento.

11. Diffusione di informazioni mediante la rete internet



Le regole volte ad assicurare l'integrità del mercato, ed in particolare quelle che reprimono la diffusione di notizie non corrette, nonché la comunicazione e l'utilizzazione di Informazioni Privilegiate, trovano applicazione anche con riferimento alle informazioni diffuse attraverso Internet.

Pertanto per la diffusione di Informazioni Privilegiate tramite internet occorre:

- riportare i dati e le notizie nelle pagine web secondo adeguati criteri redazionali, che tengano conto della funzione di informazione della comunicazione finanziaria agli investitori;
- indicare in chiaro, in ciascuna pagina web, la data e l'ora di aggiornamento dei dati;
- assicurare, nel caso di utilizzo di una seconda lingua oltre a quella italiana che il contenuto sia il medesimo nelle due versioni, evidenziando, in caso contrario, le eventuali differenze;
- diffondere, nel più breve tempo possibile, un testo di rettifica in cui siano evidenziate le correzioni apportate, nel caso di errori contenuti nell'informazione pubblicata sul sito;
- citare sempre la fonte dell'informazione in occasione della pubblicazione di dati e notizie elaborati da terzi;
- mettere a disposizione del pubblico tramite Internet i documenti preferibilmente in versione integrale, ovvero assicurare che l'eventuale sintesi rispecchi fedelmente il quadro informativo del documento originale;
- indicare, riguardo ai documenti pubblicati sul sito, se trattasi della versione integrale, ovvero di un estratto o di un riassunto, esplicitando comunque le modalità per il reperimento dei documenti in formato originale;
- consentire una libera consultazione del sito evitando, anche nel caso in cui la gestione delle pagine sia effettuata da terzi, di condizionarne l'accesso alla preventiva comunicazione di dati e notizie da parte degli investitori.

12. Ritardo nelle comunicazioni al mercato

La Società può, sotto la propria responsabilità, e al fine di non pregiudicare un proprio legittimo interesse, ritardare la comunicazione al mercato nel rispetto di quanto previsto dall'art. 66 bis del Regolamento Emittenti, sempre che ciò non possa indurre in errore il



pubblico su fatti e circostanze essenziali e che la stessa società sia in grado di garantirne la riservatezza.

Sono circostanze rilevanti ai sensi del presente articolo quelle in cui la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate può compromettere la realizzazione di un'operazione da parte della Società ovvero, può, per ragioni inerenti alla non adeguata definizione degli eventi o delle circostanze, dare luogo a non compiute valutazioni da parte del pubblico.

Nel ritardare la comunicazione al pubblico, la Società dovrà controllare l'accesso alle informazioni stesse al fine di assicurarne la riservatezza mediante l'adozione di efficaci misure che consentano:

- di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni;
- di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o di diffusione non autorizzata delle informazioni;
- l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora la società non sia stata in grado di assicurarne la riservatezza.

La decisione di ritardare la comunicazione dovrà essere assunta dal Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati di Fidia e comunicata senza indugio alla Consob indicando le motivazioni e connesse circostanze.

13. Sanzioni

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società o di società controllate, si applicano anche le seguenti disposizioni .

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei soggetti che siano dipendenti della Società o delle società controllate potrà essere valutata dagli organi



competenti quale eventuale responsabilità disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni previste.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da violazioni della presente procedura da parte dei soggetti tenuti alla sua osservanza.

14. Entrata in vigore

La presente procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione tenutosi il 15 maggio 2009 e con tale approvazione entra in vigore.

Allegato b) allo schema di comunicazione dell'iscrizione nel Registro delle persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Procedura in Materia di Internal Dealing

Articolo 1. Scopo

La presente procedura, adottata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2006, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 114, comma 7 del D.Lgs 58/98 (TUF) e dagli artt. da 152 sexies a 152 octies del Regolamento Consob 11971/1999 (Regolamento Emittenti), ed aggiornata dal medesimo Consiglio in data 15 maggio 2009 è diretta a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti di Consob e di FIDIA S.p.A. e le eventuali limitazioni, inerenti le operazioni finanziarie a qualsiasi titolo effettuate dai soggetti rilevanti, come di seguito individuati, sulle azioni o su altri strumenti finanziari connessi quotati della società FIDIA S.p.A. (Internal Dealing)

Copia della presente procedura è pubblicata sul sito della Società.

La presente procedura è collegata al Regolamento per il trattamento delle Informazioni Riservate e delle Informazioni privilegiate nonché alle linee guida e criteri di comportamento in merito alle operazioni particolarmente significative e con parti correlate.

La presente procedura è infine parte integrante del Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001.



Articolo 2. Definizioni

Ai fini della presente procedura si intendono per:

2.1 Soggetti Rilevanti

- I componenti degli organi di amministrazione e di controllo di FIDIA S.p.A.;
- i soggetti che svolgono funzioni di direzione in FIDIA S.p.A., i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future della medesima e delle Società Controllate Significative;
- i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di Società Controllate Significative che abbiano regolare accesso ad Informazioni Privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future delle stesse;
- chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti⁵, pari almeno al 10% del capitale di FIDIA S.p.A., rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla FIDIA S.p.A. (ciascuno "Azionista Rilevante").

2.2 Persone Strettamente Legate

- Il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;
- le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera e) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

⁵ Art. 118 R.E. 1. Ai fini degli obblighi di comunicazione disciplinati dall'articolo 120 del Testo unico e dalla presente Sezione sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto.

2. Ai medesimi fini sono anche computate sia le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

3. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell'ambito dell'attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l'intermediario.



- le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera e);
- le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera e);
- trust costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera e).

2.3 Società Controllate Significative

Le società controllate il cui fatturato rappresenta almeno il 20% del fatturato totale consolidato di gruppo.

2.4 Strumenti Finanziari Collegati

- a) Gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall'articolo 1, comma 3 del TUF;
- d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- e) le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d), ad esse collegate;
- f) le azioni non quotate emesse da Società Controllate Significative, ove esistenti, e gli strumenti finanziari, di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate.

2.4 Operazioni Rilevanti

Le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni o di Strumenti Finanziari Collegati effettuate dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate, direttamente o tramite interposta persona, ad eccezione delle seguenti operazioni:

- le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno dalla prima operazione; per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. Il controvalore di 5.000 Euro è calcolato sommando le operazioni relative alle



Azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate;

- le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate;
- le operazioni effettuate da FIDIA S.p.A. e da società dalla medesima controllate.

2.5 Soggetto Preposto

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione ed alla diffusione al mercato delle comunicazioni di cui alla presente procedura individuato nell'Investor Relator della Società, indirizzo di posta elettronica: investor.relation@fidia.it .

Articolo 3. Modalità e termini degli obblighi di comunicazione

Ai sensi dell'art. 152 —octies del Regolamento Emittenti:

1. i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, comunicano alla Consob ed alla Società le Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione (data ordine di acquisto/vendita), utilizzando il modulo allegato alla presente procedura sub 1 (Modulo A);

gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e pubblicano le informazioni sulle Operazioni Rilevanti compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione, utilizzando il Modulo A;

3. la Società, tramite il Soggetto Preposto rende pubbliche le informazioni ricevute ai sensi del paragrafo 1 entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3 del Regolamento Emittenti.

Le comunicazioni alla Consob sono effettuate mediante invio del Modulo A tramite, alternativamente:

- NIS;



- trasmissione al seguente indirizzo di posta elettronica:
internaldealing@consob.it ;
- altre modalità stabilite con successiva disposizione dalla CONSOB.

La Società pubblica sul proprio sito Internet, nella sezione Investor Relation, Internal Dealing, tutte le comunicazioni pubblicate ai sensi della presente procedura.

Articolo 4. Mandato alla Società per la comunicazione alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti

Ai sensi dell'articolo 152 octies, commi 5 e 65 del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti e gli Azionisti Rilevanti possono conferire mandato alla società nei termini di cui all'articolo 4 della presente procedura, affinché la società effettui le comunicazioni alla Consob e al pubblico delle Operazioni Rilevanti poste in essere da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili.

Il mandato viene conferito alla Società mediante la sottoscrizione del modulo allegato alla presente procedura sub 2 (Modulo B).

I soggetti rilevanti che abbiano conferito mandato alla Società come sopra specificato devono comunicare al Soggetto Preposto le informazioni relative alle Operazioni Rilevanti effettuate da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili entro i seguenti termini:

- i Soggetti Rilevanti, fatta eccezione per gli Azionisti Rilevanti, entro i due giorni di mercato aperto dalla data di effettuazione delle operazioni;
- gli Azionisti Rilevanti, entro il decimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.

Sarà in ogni caso cura del soggetto che ha effettuato l'operazione di accertarsi che il soggetto preposto abbia ricevuto la segnalazione ed abbia effettuato tempestivamente le comunicazioni sia nei confronti della Consob, sia nei confronti della Società.

Resta ferma in capo ai Soggetti Rilevanti ogni responsabilità amministrativa e/o penale in caso di irregolarità nella comunicazione, anche nel caso in cui sia stato conferito mandato alla società ai sensi dell'articolo 4.

Articolo 5. Soggetto Preposto



Il Soggetto Preposto svolge attività di segreteria e di archiviazione della documentazione relativa alla presente procedura e tiene l'elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti .

Il Soggetto Preposto provvede a:

- comunicare ai Soggetti Rilevanti la loro individuazione come tali e gli obblighi conseguenti a questa qualificazione previsti dalla normativa applicabile e dalla presente procedura;
- a consegnare a ciascun Soggetto Rilevante copia della presente procedura affinché gli stessi provvedano a:
 - sottoscrivere la dichiarazione di cui al modulo allegato alla presente procedura sub 3 (Modulo C);
 - formalizzare l'eventuale conferimento del mandato sottoscrivendo il modulo B;
 - comunicare alle Persone Strettamente Legate ad essi riconducibili la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute alla comunicazione delle Operazioni Rilevanti;
 - a far sì che le Persone Strettamente Legate adempiano puntualmente agli obblighi di comunicazione delle Operazioni Rilevanti;
 - consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove possibile;
- redigere ed aggiornare l'elenco dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto ed accettato la presente procedura, nonché conferito mandato alla Società;
- conservare tutte le comunicazioni ricevute ed effettuate alla Consob e al mercato.

Articolo 6. Divieti e limitazioni e obblighi relativi al compimento di operazioni

I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate non possono compiere Operazioni Rilevanti nei quindici giorni precedenti le riunioni del Consiglio di Amministrazione indette per l'esame o l'approvazione:

- a) del progetto di bilancio;
- b) della relazione semestrale;
- c) di ciascuna relazione trimestrale;
- d) dei dati preconsuntivi e del budget.

Le date delle predette riunioni sono pubblicate sul sito internet della Società.



In caso di operazioni straordinarie, e su iniziativa del Presidente del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Delegato, possono essere adottati analoghi divieti limitati nel tempo nei confronti dei singoli soggetti rilevanti.

Eventuali deroghe ai predetti divieti possono essere preventivamente concordate su base individuale tra i soggetti rilevanti e il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Delegato.

Articolo 7. Inosservanza degli obblighi informativi

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione nella Società o nelle Società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli amministratori o i direttori rivestano contestualmente la qualità di dipendenti della Società o di Società controllate, si applicano anche le seguenti disposizioni.

L'inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente procedura da parte dei Soggetti Rilevanti che siano dipendenti della Società o delle Società controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell'infrazione, tenendo anche conto dell'eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni previste.

La Società si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti, anche per il comportamento delle Persone Strettamente Legate, in violazione della presente procedura.

Articolo 8. Modifiche ed integrazioni

La presente procedura potrà essere modificata o integrata dal Consiglio di Amministrazione nonché dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dagli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro, a seguito di modifiche normative o di orientamenti delle autorità competenti.



Il Soggetto Preposto provvede a comunicare senza indugio per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e le integrazioni della procedura e ad ottenere l'accettazione dei nuovi contenuti con le modalità dalla stessa previste.

Articolo 9. Entrata in vigore

La presente procedura è entrata in vigore il 1° aprile 2006.

E' stata aggiornata in data 15 maggio 2009; a partire dalle operazioni effettuate a tale data si applicano disposizioni modificate.



Allegato 2 alla procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Schema di comunicazione dell'aggiornamento dei dati

San Mauro Torinese, XXX XXX XXX

Spett. XXXX

XXXXX

Oggetto: Aggiornamento dei dati di cui al Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Egregio Signore/Gentile Signora

Le comunico che in data _____ i dati ad Ella relativi contenuti nel Registro in oggetto sono stati aggiornati come segue:

Resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti.

L'Investor Relator



Allegato 3 alla procedura per la tenuta e l'aggiornamento del Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Schema di comunicazione della cancellazione

San Mauro Torinese, XXX XXX XXX

Spett. XXXX

XXXXX

Oggetto: Cancellazione dei dati di cui al Registro delle Persone che hanno accesso ad Informazioni Privilegiate

Egregio Signore/Gentile Signora

La informo che a far data dal _____ i dati ad Ella relativi contenuti nel Registro in oggetto sono stati cancellati.

Le ricordo a questo proposito che i dati ad Ella relativi sono mantenuti per almeno cinque anni successivi alla cancellazione e che Ella può accedere a tali dati, mio tramite, previa richiesta con preavviso di almeno ___ giorni .

Resto a disposizione per fornire eventuali ulteriori informazioni e chiarimenti.

Cordiali saluti.

L'Investor Relator